



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ILVA S.p.A. in A.S.
Trasmessa via PEC
ilva@ilvapec.com

e p.c. ISPRA - Servizio Interdipartimentale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle
attività ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto
Trasmessa via PEC
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID 90/333:AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 61273 del 19/10/2016. - Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Facendo seguito all'allegata nota n. 61273 del 19/10/2016, pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Nota ISPRA prot. 61273 del 19/10/2016 (DVA 25495 del 19/10/2016).

ID Utente: 6751

ID Documento: DVA-D3-AIA-6751_2016-0051

Data stesura: 21/10/2016

✓ Resp. Sez.: Milillo A.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 21/10/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.
Ufficio: DVA-D3
Data: 21/10/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM)
DGVA - Divisione IV - AIA
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04 dicembre 2015 convertito dalla Legge 13 del 01 febbraio 2016 e dal DL.98 del 9 giugno 2016 convertito dalla Legge 151 del 01 agosto 2016.

OGGETTO: Accertamento violazioni e proposta di diffida per omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. 174 del 27-07-2016.

Con note ISPRA prot. 57894 e prot. 57895 del 30-09-16, indirizzate in copia anche a codesta Autorità Competente, d'intesa con ARPA Puglia, sono state richieste ad ILVA informazioni inerenti superamenti dei seguenti valori limite orari di emissione (VLE) :

- per il parametro polveri, riferito alla giornata 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 1, comunicato con nota DIR 458 del 27/09/16;
- per il parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 2, comunicato con nota DIR 457 del 27/09/16.

Con le predette note ISPRA prot. 57894 e prot. 57895 del 30-10-16, è stato rammentato al gestore l'obbligo di effettuare la comunicazione relativa ad eventuali non conformità ai sensi del § 13.5 del PMC "*entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile*"; è stato pertanto richiesto alla società di fornire una spiegazione sul ritardo della predetta comunicazione, oltre che specifici chiarimenti ed informazioni in merito ai superamenti dei VLE sopra descritti ed alla invalidità dei dati misurati, corredate da valutazioni quantitative delle emissioni complessive connesse al periodo di osservazione, nonché soprattutto evidenza delle azioni adottate, sia come interventi di manutenzione preventiva che come procedure di controllo, al fine di prevenire il ripetersi degli eventi medesimi.

In riscontro a tali richieste, ILVA, con note DIR 481 e DIR 478 del 07/10/16, inviate anche a Codesta Autorità Competente, ha comunicato le quantificazioni emissive e fornito chiarimenti sui monitoraggi e sulle azioni adottate al fine di prevenire il ripetersi degli eventi.

Dall'analisi della documentazione trasmessa però non emerge una chiara motivazione a giustificazione del significativo ritardo delle previste comunicazioni, ai sensi del § 13.5 del PMC, pari ad 45 giorni, per il



superamento del parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 2, e pari a 29 giorni per il superamento del parametro polveri riferito alla giornata del 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 1.

Inoltre è necessario segnalare che tale obbligo di tempestiva comunicazione era già cogente nel precedente PMC allegato al primo decreto di AIA risalente all'anno 2011 e che il nuovo PMC emanato con D.M.194 del 13/07/2016 prevede sei mesi per la piena attuazione in relazione alla implementazione di nuove attività di monitoraggio e controllo, confermando la cogenza dei tempi di comunicazioni pre-esistenti che sono state in questi due casi disattesi.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) violazione della prescrizione indicata al § 13.5 del PMC allegato al D.M.194 del 13/07/2016 emanato ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 14/03/14 per il riesame previsto dall'art. 3, comma 3, quarto trattino del decreto di riesame DVA-DEC-547 del 26/10/2012, per assenza di un'informativa dettagliata all'Autorità di controllo entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, in relazione al superamento del parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 2, ed in relazione al superamento del parametro polveri riferito alla giornata del 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 1,.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari :

- a) trasmetta all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1) non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattuordecies* del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattuordecies*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n.689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 1.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Distinti saluti.

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Firma digitale